

SOSTITUZIONE MEDICO DI MEDICINA GENERALE

Art. 37 - allegato C - della vigente Convenzione per la Medicina Generale

1. Fermi restando gli obblighi a carico delle Aziende stabiliti dall'art. 37, i rapporti economici tra medico sostituto e quello già sostituito, chiunque tra i due percepisca i compensi della Azienda, sono regolati tenendo conto dell'uso delle strutture e degli strumenti professionali di proprietà del medico sostituito, della indisponibilità delle condizioni di carriera del medico sostituito e della maggiore o minore morbilità legata alla stagione. Non è consentito al sostituto acquisire scelte del medico sostituito durante la sostituzione.

1. L'onorario spettante al medico sostituto è calcolato, sulla base di quanto previsto dal precedente comma 1, nella misura del 70% del compenso di cui alla lettera A, comma 1 dell'articolo 59 del presente Accordo. Al medico sostituito viene corrisposta la restante parte dei compensi mensili dovuti.

3. Individuata convenzionalmente nel 20% la variazione relativa alla maggiore o minore morbilità, i compensi dovuti al sostituto, di cui al comma 2, sono corrisposti per intero se relativi a sostituzioni effettuate nei mesi di aprile, maggio, ottobre e novembre, se relativi ai mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo essi sono maggiorati del 20% con oneri a carico del titolare e ridotti del 20 se relativi ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.

4. Ai medici sostituiti spettano i compensi previsti dall'art. 59, lett. C, comma 1 e 2 per le relative prestazioni eseguite nel corso della sostituzione.

5. Il medico sostituto al momento dell'accettazione dell'incarico di sostituzione deve sottoscrivere una dichiarazione di:

a) essere a conoscenza delle norme che regolano il rapporto di lavoro del medico di assistenza primaria ed in particolare dei contenuti degli artt. 27, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52 53 e di assicurarne la puntuale applicazione;

b) essere al corrente della normativa sulla privacy e di impegnarsi al legittimo utilizzo dei dati sensibili degli assistiti affidati alle sue cure;

c) conoscere il programma di gestione della cartella clinica informatizzata utilizzata dal medico sostituito e di essere in grado di utilizzarlo correttamente;

d) avere preso atto dell'assetto organizzativo dell'attività dello studio medico e di impegnarsi a curarne il puntuale svolgimento.

COMPETENZE DEL MEDICO SOSTITUTO

	Apr - Mag - Ott - Nov	Dic - Gen - Feb - Mar	Giu - Lug - Ago - Set
Compenso forfetario	70% del compenso	+20 % (con oneri carico del titolare)	- 20%

ESEMPIO: L'onorario spettante al sostituto é calcolato nella misura del 70% della quota capitaria annua (38.62 euro/paz/anno). Il 70% corrisponde a 27.03 euro/paz/anno.

Per ottenere la somma da corrispondere al sostituto per giorno di sostituzione, occorre dividere il compenso al 70% per 365 e moltiplicare tale cifra (0,074) per il numero dei pazienti e per il numero dei giorni della sostituzione.

Formula:

0,074 x nr.pazienti x giorni di sostituzione.

Un medico con 1000 pazienti dovrà versare $0.074 \times 1000 = 74$ Euro al giorno.

La cifra va ulteriormente corretta a seconda del periodo dell'anno.

- cifra intera nei mesi di aprile, maggio, ottobre e novembre ($0.074 \times$ pazienti x nr. giorni sostituzione);
- maggiorata del 20% nei mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo ($0.074 + 0.0148 = 0.089$ Euro x paziente x giorni).
- ridotta del 20% nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre ($0.074 - 0.0148 = 0.059$ Euro x pazienti x giorni).

Al Medico sostituto competono inoltre, i compensi previsti dall'art. 59, lett. C, comma 1 e 2 per le relative prestazioni eseguite nel corso della sostituzione (prestazioni aggiuntive - prestazioni di assistenza programmata - prestazioni di assistenza domiciliare programmata).

A cura del medico che percepisce i compensi, relativi alla sostituzione, deve essere rilasciata regolare ricevuta con l'applicazione della ritenuta fiscale del 20% con marca da bollo e deve essere effettuata annotazione sul Registro degli Incassi.

Le somme versate dal titolare che ha effettuato il pagamento, saranno annotate sul Registro degli Acquisti.

Se l'importo supera € 77,47 dovrà essere applicata la marca da bollo di € 1,81.

Si rammenta:

- fatte salve le sospensioni dell'attività convenzionale per malattia o altre cause non prevedibili, la comunicazione all'ASL da parte del medico deve essere effettuata almeno 15 giorni prima;
- il medico impossibilitato a prestare la propria opera deve comunicare all'ASL entro il quarto giorno dall'inizio della sostituzione, (che comunque dovrà iniziare dal primo giorno di assenza) il nominativo del Collega supplente, quando la sostituzione si protragga per più di tre giorni consecutivi;
- il medico che non riesca ad assicurare la propria sostituzione, deve informare tempestivamente l'ASL, la quale provvederà a designare il sostituto prioritariamente tra i medici inseriti nelle graduatorie interpellando prima i medici residenti nell'ambito di iscrizione del medico sostituito (in questo caso la ASL pagherà direttamente il medico supplente fin dal primo giorno della sostituzione);
- le AASSLL per i primi 30 giorni di sostituzione continuativa corrispondono i compensi al medico sostituito che provvede secondo quanto stabilito dall'allegato C soprariportato; dal 31° giorno corrispondono i compensi direttamente al medico che effettua la sostituzione, purché abbia i requisiti per l'iscrizione nella graduatoria regionale e secondo il trattamento economico previsto sempre dall'allegato C.
- nei casi di sostituzione superiore a sei mesi, con le eccezioni previste dall'Accordo, l'ASL,

sentito il Comitato Aziendale, si esprime sulla prosecuzione della sostituzione stessa e può esaminare il caso ai fini anche della risoluzione del rapporto convenzionale.

Ritenuta d'acconto del 20% per il pagamento di sostituzioni o collaborazioni

Modalità per il pagamento del sostituto:

Il sostituto deve emettere fattura intestata al medico titolare con indicazione della dicitura «prestazioni sanitarie per sostituzione» nonché della cifra lorda di competenza dalla quale dovrà essere detratta la ritenuta d'acconto IRPEF nella misura del 20%.

Esempio:

Lordo	€1.000,00-
R.A. 20%	€ 200,00=
Netto	€ 800,00

Il Medico titolare, che ha trattenuto quindi la ritenuta d'acconto (nell'esempio € 200,00), dovrà successivamente provvedere a versare all'Erario la somma di € 200,00 con codice tributo 1040.

E' necessario conservare accuratamente copia di tale versamento.

Dell'avvenuto suddetto versamento dovrà essere rilasciata dichiarazione al Collega che ha svolto la sostituzione.

L'anno successivo il medico titolare dovrà compilare un'apposita dichiarazione fiscale (Mod. 770) annotando tutti i versamenti di ritenute d'acconto sui compensi erogati ad altri liberi professionisti effettuati nell'anno precedente.